

**PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

**“OPIGI – RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL’EX OSPEDALE  
PSICHIATRICO GIUDIZIARIO”**

**CONTRATTO APPLICATIVO**

**OGGETTO: CONTRATTO APPLICATIVO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTE (EX. ART. 26 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.) LA VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E LA VERIFICA E IL SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DENOMINATO “OPIGI – RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO” - LOTTO 5 – PAT 1, AFFERENTE AL CLUSTER 3 - “RIGENERAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COSTRUITO”**

**CUP: B63D21001890001**

**CIG Accordo Quadro - Lotto 5: 9474985CF6**

**CIG Primo Contratto Applicativo: A047A35218**

Contratto Applicativo per l'esecuzione del servizio di ingegneria ed architettura inerente la verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e la verifica e il supporto alla validazione del progetto esecutivo (ex. art. 26 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) dell'intervento denominato "OPIGI – Rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario", conseguente alla sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro del 15/12/2023 n. repertorio 86771.

Il presente Contratto applicativo è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti").

#### TRA

il **Comune di Napoli**, nella persona dell'arch. Ivonne De Notaris, nata a [REDACTED], in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni Comuni (Servizio titolare del progetto da sottoporre a verifica) e nella persona dell'ing. Vincenzo Brandi [REDACTED], in qualità di RUP dell'Accordo Quadro dei servizi di ingegneria ed architettura inerenti la verifica e il supporto alla validazione (ex. art. 26 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di progetti connessi alla realizzazione di interventi di competenza del Comune di Napoli, domiciliati per la carica presso la sede comunale, C.F e P.IVA 80014890638, (in seguito, "**Soggetto Attuatore**").

#### E

**NO GAP Controls S.r.l.** nella persona dell'ing. Andrea Grandi in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società con sede legale in via Rimini, 10/B – Bologna, CF e P.IVA: 01974031203, n. REA BO – 402597 (in seguito, "**Appaltatore**");

#### PREMESSO CHE

- a) con Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- b) il 5 maggio 2021 è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo italiano alla Commissione Europea dal titolo "Italia Domani" dal valore di 191,5 miliardi di euro;
- c) con decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, è stata definita la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- d) con decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, sono state definite le "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- e) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 sono state individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- f) il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- g) con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse alle Amministrazioni individuate come soggetti titolari degli interventi del PNRR e individuati milestone e target;
- h) con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni territoriali del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2021, emanato di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Capo del Dipartimento per le Opere Pubbliche, le

Politiche Abitative e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, sono stati approvati l'elenco e la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e l'elenco dei progetti beneficiari del finanziamento, completi del target PNRR di riferimento, relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni, ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021, tra i quali figura l'intervento denominato OPIGI - Rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli, presentato dal Comune di Napoli, per la somma di € 16.000.000,00;

- i) con deliberazione n. 55 del 24 febbraio 2022, la Giunta comunale ha preso atto dei decreti di ammissione a finanziamento di alcuni progetti del Comune di Napoli a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al PNRR, tra i quali rientra quello relativo all'intervento OPIGI - Rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli per l'importo complessivo di € 16.000.000,00; con la medesima deliberazione, la Giunta comunale, con i poteri del Consiglio comunale, ha apportato le necessarie e consequenziali variazioni al Bilancio di previsione 2022/2024; tale deliberazione n. 55/2022 è stata ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 30 marzo 2022;
- j) in data 9 maggio 2022 è stato sottoscritto l'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per l'intervento denominato OPIGI - Rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli;
- k) l'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 ha stabilito che gli enti locali attuatori di uno o più interventi, finanziati con le risorse previste dal PNRR, inclusi nell'Allegato 1 al citato decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, beneficiano di una preassegnazione per ciascun intervento, in aggiunta a quanto attribuito con il decreto di assegnazione;
- l) l'importo della citata preassegnazione si calcola applicando la percentuale indicata nella colonna "% Incremento contributo assegnato/da assegnare" di cui all'Allegato 1 del medesimo DPCM all'importo già assegnato dai rispettivi decreti. Nel caso di cui si tratta tale incremento consiste nel 10% dell'importo già assegnato e pertanto l'importo complessivo del finanziamento risulta essere pari a € 17.600.000,00;
- m) la Stazione Appaltante, al fine di snellire i tempi, rispettare le scadenze imposte dagli interventi finanziati con fondi PNRR ed efficientare le procedure amministrative nel rispetto dei principi di trasparenza, ha inteso disciplinare l'affidamento dei servizi connessi alla verifica della progettazione attraverso la predisposizione di una procedura di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- n) con Disposizione del Direttore Generale n. 68 del 27 ottobre 2022 è stato conferito all'ing. Vincenzo Brandi, dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio, l'incarico di Responsabile Unico di Procedimento dell'intera fase di gara del citato Accordo Quadro;
- o) con determinazione n. 10 del 9 novembre 2022 del dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio è stata indetta gara di appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in 13 lotti, dei servizi di architettura e ingegneria, concernenti la verifica della progettazione e il supporto al RUP per la validazione, ex art. 26 del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di progetti connessi alla realizzazione di interventi di competenza di vari uffici dell'Amministrazione comunale, mediante la conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro con un solo operatore economico;
- p) in particolare, nell'ambito del Lotto 5 - PAT\_1 afferente al Cluster 3 "Rigenerazione urbana, manutenzione e adeguamento di elementi del patrimonio edilizio costruito" è ricompreso il progetto "OPIGI – Rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario";
- q) a seguito di espletamento di gara, con Determinazione n. 25 del 16/03/2023 - DETDI/2023/0000212 del 29/03/2023 del dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio, è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico relativo al Lotto 5\_PAT1 afferente al Cluster 3 "Rigenerazione urbana,

manutenzione e adeguamento di elementi del patrimonio edilizio costruito”, all’interno del quale è compreso il progetto “OPIGI – Rigenerazione e valorizzazione sociale dell’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario”, in favore della società NO GAP Controls S.r.l., con sede legale in via Rimini, 10/B – Bologna, CF e P.IVA: 01974031203, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 95,940/100, proponendo un ribasso del 60,00 % sul valore massimo stimato del Lotto;

r) con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 05/01/2024 (IG/2024/352 del 16/01/2024) del Servizio Rigenerazione Urbana Sostenibile e Beni Comuni si è provveduto ad impegnare, la somma complessiva di € 104.086,41 di cui € 82.035,32 per compenso € 3.281,41 per CNPAIA 4% e € 18.769,68 per IVA 22% sul capitolo di uscita 252409 – vincolo entrata Cap. 452409 - codice bilancio 08.02-2.02.01.09.001, Bilancio 2023/2025 – E.P. 2024 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in favore della società NO GAP Controls S.r.l., per il primo contratto applicativo dell’Accordo Quadro - Lotto 5 – PAT 1 afferente al Cluster 3 “Rigenerazione urbana, manutenzione e adeguamento di elementi del patrimonio edilizio costruito” aggiudicato con la suindicata determinazione del Servizio Tecnico Patrimonio n. 25/2023, per il servizio di architettura e ingegneria concernente la verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e la verifica e il supporto alla validazione del progetto esecutivo dell’intervento denominato OPIGI - Rigenerazione e valorizzazione sociale dell’ex ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli;

s) per l’intervento in parola, l’allegato 1 alla Relazione generale della procedura di Accordo Quadro, prevede la **verifica della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva**, mentre è necessario procedere alla **verifica del progetto di fattibilità tecnico-economico e alla verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo**. Di tale circostanza il RUP dell’intervento, nella persona dell’arch. Monica Michelino, ha comunicato, al RUP della procedura di affidamento dell’Accordo Quadro inerente la verifica e il supporto alla validazione (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) nella persona dell’ing. Vincenzo Brandi, la necessità di attivare la **verifica del progetto di fattibilità tecnico-economico e la verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo**, in favore del medesimo aggiudicatario del LOTTO 5\_PAT 1 afferente al Cluster 3 “Rigenerazione urbana, manutenzione e adeguamento di elementi del patrimonio edilizio costruito” (cfr.nota PG/2024/19384 e nota PG/2024/27030 );

- t) con disposizione dirigenziale n. 10851/2023/14 del Servizio Tecnico Patrimonio è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione, giusta attestazione del RUP, ing. Vincenzo Brandi, del possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 in capo all’affidataria;
- u) in data 15/12/2023 in Napoli, presso la sede del Comune di Napoli in Piazza Municipio n. 21, Palazzo San Giacomo, si è provveduto alla stipula del contratto di Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla verifica e al supporto alla validazione di progetti di competenza del Comune di Napoli, CLUSTER 3 (Rigenerazione urbana, manutenzione e adeguamento di elementi del patrimonio edilizio costruito) - Lotto 5 – PAT 1 tra il Soggetto Attuatore e l’Appaltatore, n. di repertorio 86771;
- v) a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, polizza fideiussoria n. [REDACTED] emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. in data 20/11/2023, custodita agli atti del Servizio contraente, per l’importo complessivo di euro 600.000,00 (importo ribassato ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 in virtù della certificazione ISO 9001);
- w) l’Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale n. [REDACTED] integrata con atto di dichiarazione emesso in data 10/10/2023, in corso di validità, emessa da Lloyd's Insurance Company S.A., secondo quanto previsto dall’art. 13 del CSA, dal disciplinare di gara e dall’articolo 24, comma 4, del Codice dei Contratti;
- x) agli atti del Servizio Contratti è depositata la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) e la regolarità tributaria di cui al Programma 100 del vigente DUP, in capo all’Affidataria;
- y) in data 17/01/2024, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone, si è proceduto **all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza**, relativamente al servizio di verifica del PFTE, giusto verbale acquisito agli atti del



Servizio Rigenerazione Urbana Sostenibile e Beni Comuni mediante protocollo PG/2024/50949, sottoscritto dall'Appaltatore;

**z)** in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, c.3 del Capitolato Speciale d'Appalto l'affidamento dei singoli servizi avviene mediante appositi Contratti applicativi (Lettera contratto) sottoscritti dal Dirigente del Servizio titolare del progetto da sottoporre a verifica, dal RUP dell'Accordo Quadro e dall'operatore economico affidatario del singolo lotto specificando:

- l'intervento oggetto del servizio;
- il luogo di esecuzione del servizio;
- la durata stimata per l'effettuazione del servizio ed eventuali vincoli temporali per l'inizio e la fine dello stesso;
- l'importo delle penali applicabili in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e l'importo dell'assicurazione professionale;
- il nominativo del DEC;
- eventuali ulteriori specifiche tecniche dell'intervento;
- ogni altra indicazione ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per la migliore esecuzione del servizio.

**aa)** il CIG del presente Contratto applicativo relativo al servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economico e al servizio di verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo è A047A35218;

**bb)** il Contratto applicativo diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'art. 32, comma 12, del Codice dei Contratti;

**cc)** ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio;

**dd)** non si versa nell'ipotesi di sospensione obbligatoria di cui all'art. 32, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - (Premesse ed allegati)**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto applicativo, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- bando, disciplinare di gara e tutta la documentazione di gara approvata con la determina a contrarre per l'Accordo Quadro;
- determina di aggiudicazione (Atto senza impegno di spesa) n. 25 del 16/03/2023 (DETDI/2023/0000212 del 29/03/2023), e Disposizione Dirigenziale n. 1 0 8 5 I / 2 0 2 3 / 1 4 (DISP/2023/0005469 del 24/08/2023) di efficacia dell'aggiudicazione;
- contratto di Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla verifica e al supporto alla validazione di progetti di competenza del Comune di Napoli, CLUSTER 3 (Rigenerazione urbana, manutenzione e adeguamento di elementi del patrimonio edilizio costruito) - Lotto 5 – PAT 1 tra il Soggetto Attuatore e l'Appaltatore, n. di repertorio 86771;
- polizza definitiva e polizza professionale, con relative appendici;
- stima dei corrispettivi determinati in conformità alle disposizioni di cui al Decreto 17 giugno 2016, recante «*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*».

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto applicativo, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso

il Soggetto Attuatore.

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto applicativo che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto applicativo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto applicativo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

## **Articolo 2 - (Definizioni)**

1. I termini contenuti nel presente Contratto applicativo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. Il presente Contratto applicativo è regolato:
  - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
  - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
  - dalle disposizioni di cui al D. Lgs n. 82/2005;
  - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
  - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni *Bis*) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

## **Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto applicativo – Luogo di esecuzione)**

1. L'oggetto del presente Contratto applicativo consiste nell'affidamento del **Servizio di verifica e supporto alla validazione** (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), della progettazione di progetti connessi alla realizzazione di interventi di competenza del Comune di Napoli.
2. Il contratto ha ad oggetto l'incarico professionale relativo al servizio di cui in premessa e di seguito indicato: Servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e verifica e supporto alla validazione (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) della progettazione esecutiva dell'intervento *OPIGI - Rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli*.
3. I predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla verifica e al supporto alla validazione (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di

progetti connessi alla realizzazione di interventi di competenza del Comune di Napoli.

4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla verifica e al supporto alla validazione (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di progetti connessi alla realizzazione di interventi di competenza del Comune di Napoli.
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio. L'Appaltatore, in sede di istanza di partecipazione alla gara, ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto.
6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al Direttore dell'Esecuzione (di seguito, **"DEC"**) per i relativi provvedimenti.
7. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto applicativo presso la propria sede.
8. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, l'arch. Monica Michelino che riveste anche il ruolo di Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

#### **Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)**

1. La persona fisica incaricata del coordinamento della verifica è l'ing. Andrea Grandi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Bologna con il n. [REDACTED]
2. Compito di detto referente sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto applicativo, dichiara di eleggere domicilio in [REDACTED] - pec : [nogapcontrols@legalmail.it](mailto:nogapcontrols@legalmail.it).
4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto applicativo che ne costituiscono oggetto.

#### **Articolo 5 - (Collaboratori)**

1. L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto applicativo. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

#### **Articolo 6 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni)**

1. L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a quanto segue: Nello svolgimento delle

attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla verifica e al supporto alla validazione (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di progetti connessi alla realizzazione di interventi di competenza del Comune di Napoli.

2. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore, il quale si riserva la facoltà di accettarle.
3. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

#### **Articolo 7 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)**

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto applicativo, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla verifica e al supporto alla validazione (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di progetti connessi alla realizzazione di interventi di competenza del Comune di Napoli, cui si rinvia espressamente.

#### **Articolo 7-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)**

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto applicativo, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 01/08/2007 tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura- U.T.G. di Napoli.
2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. *"filiera delle imprese"*, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità; l'Appaltatore dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano e si riapprovano ai sensi dell'art. 1341 del c.c.:
  - Clausola n. 1 - L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
  - Clausola n. 2 - L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei

rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

- Clausola n. 3 - L'Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- Clausola n. 4 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
- Clausola n. 5 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- Clausola n. 6 - L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
- Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3 – L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.

Si dà, altresì, atto che per la società affidataria è stata acquisita informazione antimafia liberatoria prefettizia mediante collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica (PR\_BOUTG\_Ingresso\_0072004\_20230606)

3. Tutti i corrispettivi connessi all'esecuzione del presente contratto sono erogati sotto condizione risolutiva ed il Comune di Napoli recederà dallo stesso, qualora siano accertati, anche successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto dal Protocollo di legalità al quale l'Appaltatore ha aderito.

#### **Articolo 8 - (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)**

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito, dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla verifica e al supporto alla validazione (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di progetti connessi alla realizzazione di

interventi di competenza del Comune di Napoli, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

**8.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)**

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto applicativo, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 17 del presente Contratto applicativo.

**8.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità**

1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto applicativo, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto applicativo, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'art. 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 17 e/o la risoluzione del Contratto applicativo di cui al successivo art. 19.

1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto applicativo, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto applicativo, la documentazione di cui all'art. 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'art. 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 17 e/o la risoluzione del presente Contratto applicativo di cui al successivo art. 19.

1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto applicativo, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 13 del Sub-Disciplinare 2, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto applicativo, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30%

(trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 17 e/o la risoluzione del Contratto applicativo di cui al successivo art. 19.

#### **8.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile**

1.6 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto applicativo mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi a valere sul PNC, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

#### **8.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone**

1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi PNRR con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto applicativo mediante le Condizioni Particolari a corredo. È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

### **Articolo 9 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)**

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto applicativo.

### **Articolo 10 - (Termini e durata del contratto)**

1. Il Contratto applicativo sarà efficace tra le parti a far data dalla sua stipula e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto applicativo.
2. I termini per la redazione dei Rapporti di Verifica e l'esecuzione del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e del servizio di verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo, sono così fissati:
  - servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica: entro 6 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza;
  - servizio di **verifica** e supporto alla **validazione** del **progetto esecutivo**: entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione di tutti gli elaborati progettuali.

Nello specifico, a valle delle attività di verifica del progetto, qualora fosse necessario apportare modifiche/integrazioni ad uno o più elaborati progettuali, l'aggiudicatario del servizio in oggetto trasmetterà i Rapporti di Verifica all'operatore economico incaricato della redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e/o del progetto esecutivo, il quale sarà chiamato a rispondere in forma scritta alle osservazioni mosse. A far data dall'acquisizione di tutti i documenti/elaborati



opportunamente modificati/integrati, l'aggiudicatario del servizio in oggetto si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante i Rapporti di Verifica conclusivi, entro 7 giorni naturali e consecutivi.

3. Sarà facoltà dell'Appaltatore formalizzare - in tale periodo temporale - ulteriori rapporti di verifica in contraddittorio con il progettista, utili ad anticipare al progettista stesso eventuali non conformità o osservazioni rilevate sulla documentazione progettuale. Tutte le non conformità ed osservazioni eventualmente censite in tali rapporti di verifica dovranno comunque essere registrate anche nel rapporto di verifica intermedia con le eventuali integrazioni documentali e riscontri già prodotti dal progettista;
4. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto applicativo.
5. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto applicativo, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore di agire per il risarcimento del danno.
6. Per quanto attiene la sospensione del servizio, trova applicazione la disciplina delle sospensioni e delle proroghe di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
7. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare la prestazione nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
8. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto applicativo, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
9. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto applicativo.

#### **Articolo 11 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)**

1. Il corrispettivo professionale per il servizio appaltato è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al Decreto 17 giugno 2016, recante «*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*», emanato dal Ministero della Giustizia, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara. Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Il Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto applicativo.
2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto applicativo, è così composto:
  - A. **Servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economico** al netto del ribasso offerto (60,00%) è pari a € **31.225,93** di cui € 24.610,60 per compenso, € 984,42 per cassa previdenziale al 4% e € 5.630,90 per IVA al 22%.
  - B. **Servizio di verifica del progetto esecutivo** al netto del ribasso offerto (60,00%) è pari a €

67.656,17 di cui € **53.322,96** per compenso, € 2.132,92 per cassa previdenziale al 4% e € 12.200,29 per IVA al 22%.

- C. **Supporto alla validazione** al netto del ribasso offerto (60,00%) è pari a € **5.204,32** di cui € 4.101,76 per compenso, € 164,07 per cassa previdenziale al 4% e € 938,48 per IVA al 22%.

**Il pagamento delle prestazioni verrà eseguito come di seguito riportato:**

- 70% alla conclusione delle singole prestazioni oggetto del contratto applicativo;
  - 30% a saldo all'emissione del certificato di verifica di conformità del Contratto applicativo.
3. I corrispettivi, determinati a "*corpo*", si intendono comprensivi di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto applicativo.
  4. I corrispettivi sopra richiamati sono da intendersi, fissi, invariabili e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
  5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto applicativo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dell'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 e secondo quanto di seguito disciplinato, limitatamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica ovvero che abbiano un termine di ultimazione distante dalla conclusione del contratto e/o consegna dei servizi/lavori eccedente i 24 mesi.
  6. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto applicativo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
  7. I corrispettivi sopra indicati si intendono riferiti alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto applicativo, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.
  8. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che i corrispettivi comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatigli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti; tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto

Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

9. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione.
10. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al contratto, si rinvia integralmente alle previsioni dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla verifica e al supporto alla validazione (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di progetti connessi alla realizzazione di interventi di competenza del Comune di Napoli, cui si rinvia espressamente.
11. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto applicativo.
12. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla verifica e al supporto alla validazione (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di progetti connessi alla realizzazione di interventi di competenza del Comune di Napoli, cui si rinvia espressamente, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla richiesta dell'Appaltatore e alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
13. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla verifica e al supporto alla validazione (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di progetti connessi alla realizzazione di interventi di competenza del Comune di Napoli, cui si rinvia espressamente.
14. Tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
15. Il pagamento delle predette quote di corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni:  
Banca: [REDACTED]  
Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore dichiara che la persona delegata ad operare sul conto corrente innanzi indicato è: Paolo Vecchi, r [REDACTED]
16. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto applicativo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
17. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.
18. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto applicativo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9

bis, della L. n. 136/2010.

#### **Articolo 12 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)**

1. Si applicano le relative disposizioni dell'art.33 Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla verifica e al supporto alla validazione (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di progetti connessi alla realizzazione di interventi di competenza del Comune di Napoli, cui si rinvia espressamente.

#### **Articolo 13 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)**

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

#### **Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione)**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, polizza fideiussoria n. [REDACTED] 7, custodita agli atti del servizio competente, emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. in data 20/11/2023, per l'importo complessivo pari a € 600.000,00 (importo ribassato ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in virtù delle certificazioni ISO 9001).
2. L'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale n. [REDACTED] integrata con atto di dichiarazione emesso in data 10/10/2023, in corso di validità, emessa da Lloyd's Insurance Company S.A., secondo quanto previsto dall'art. 13 del CSA, dal disciplinare di gara e dall'articolo 24, comma 4, del Codice dei Contratti;
3. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.
4. Tale polizza decorrerà dalla data di avvio della prestazione e avrà termine alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
5. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute agli artt. 11,12 e 13 del Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla verifica e al supporto alla validazione (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di progetti connessi alla realizzazione di interventi di competenza del Comune di Napoli, cui si rinvia espressamente.

#### **Articolo 15 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)**

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto applicativo e nei documenti contrattuali allegati.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto applicativo.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto applicativo.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

#### **Articolo 16 - (Subappalto)**

7. L'Appaltatore, in sede di istanza di partecipazione alla gara, ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto.

#### **Articolo 17- (Penali)**

1. Il Comune di Napoli si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'Affidatario penali proporzionate alla gravità delle non conformità rilevate prima della verifica di conformità dei singoli interventi ordinati non sanate dall'Affidatario, nonostante le contestazioni formulate secondo i modelli allegati al capitolato speciale di appalto, nei modi e nei tempi richiesti dall'Amministrazione. L'applicazione di dette penali non pregiudica la possibilità per il Comune di Napoli di rivalersi nei confronti dell'Affidatario per i danni eventualmente derivanti da non conformità nella realizzazione dei servizi.
2. Si evidenzia prioritariamente che si intendono per non conformità soggette a penali quelle che non compromettano la verifica di conformità dei singoli interventi oggetto dell'Accordo.
3. Le non conformità, così come sopra definite, rispetto alle specifiche per la realizzazione dei servizi ed ai livelli di qualità prescritti, sono classificate secondo due livelli di gravità decrescente, definiti come segue:
  - Critiche: qualora determinino livelli di qualità dei Servizi inferiori alle pattuizioni, con conseguenze dirette e certe sui successivi livelli di progettazione degli interventi conseguenti alle verifiche oggetto dell'Accordo;
  - Importanti/Secondarie: qualora determinino livelli di qualità dei servizi inferiori alle pattuizioni, con possibili o senza conseguenze sui successivi livelli di progettazione degli interventi conseguenti alle verifiche oggetto dell'Accordo.
4. Sono considerate, in via esemplificativa e non esaustiva, non conformità critiche:

- la mancata partecipazione del Capocommissa/Coordinatore del gruppo di verifica alle riunioni di verifica di conformità intermedie e finali con i verificatori ed alle altre riunioni indette dal Responsabile Unico del Procedimento, salvo quando il motivo della mancata partecipazione sia stato previamente comunicato al Responsabile Unico Procedimento e da questo accettato;
  - il mancato rispetto da parte del Capocommissa/Coordinatore del gruppo di verifica o comunque dell'Affidatario dei seguenti adempimenti: mancata organizzazione delle attività con il Responsabile del Lotto e/o Direttore dell'Esecuzione; mancato rispetto del termine previsto a seguito di comunicazione del Responsabile del Lotto e/o del DEC, sia in fase intermedia che in fase di verifica di conformità finale; mancata o tardiva comunicazione della sostituzione degli specialisti nell'ambito del gruppo di lavoro;
  - il mancato rispetto del cronoprogramma di ogni singolo intervento o della programmazione generale della commessa;
  - il mancato rispetto dei termini per la consegna degli elaborati di verifica e validazione.
5. Per ciascuna non conformità:
- Critica, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata direttamente dal Comune di Napoli in qualsiasi momento, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo per ogni singolo intervento, a decorrere dalla scadenza dei termini indicati nella contestazione di livello 2;
  - Importante/Secondaria, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata direttamente dal Comune di Napoli in qualsiasi momento, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille del corrispettivo per ogni singolo intervento, a decorrere dalla scadenza dei termini indicati nella contestazione di livello 2.
6. In caso di mancata partecipazione, non adeguatamente giustificata, alle riunioni convocate dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto e/o del Responsabile del Lotto, sarà applicata all'Affidatario una penale di € 100,00 per ogni incontro.
7. In caso di inadempienza accertata agli obblighi riportati nella Lettera contratto in merito alle tempistiche di consegna previste, fatte salve ulteriori responsabilità, sarà applicata, previa contestazione, una penale per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio pari allo 0,5% dell'importo contrattuale relativo alla Lettera contratto, nei limiti di cui all'art. 113-bis del Codice. Nel caso di consegna di documentazione non completa e/o non firmata in ogni sua parte,
8. l'Amministrazione rigetterà la medesima e avvierà, se del caso, il calcolo del ritardo.
9. Per gli interventi finanziati con fondi PNRR o PNC, in caso di inadempienza accertata agli obblighi riportati nella Lettera contratto in merito alle tempistiche di consegna previste, fatte salve ulteriori responsabilità, sarà applicata, previa contestazione, una penale per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio pari allo 0,8% dell'importo contrattuale relativo alla Lettera contratto, nei limiti di cui all'art. 50, comma 4 della legge 108/2021. Nel caso di consegna di documentazione non completa e/o non firmata in ogni sua parte, l'Amministrazione rigetterà la medesima e avvierà, se del caso, il calcolo del ritardo.
10. L'applicazione delle penali sarà effettuata con detrazione dai corrispettivi per i servizi in occasione del pagamento successivo alla decisione in merito all'applicazione di una sanzione.
11. Nel caso in cui l'ammontare delle penali applicate all'Affidatario superi il 10% del valore dell'intero lotto, trova applicazione il Codice degli Appalti e relativa normativa ad essa collegata in materia di risoluzione del contratto. Per gli interventi finanziati con fondi PNRR o PNC la predetta percentuale è aumentata al 20%. In ogni caso, per tutti i lotti, al verificarsi di due violazioni che danno luogo

all'applicazione di penali, di qualsiasi natura, è facoltà della Stazione Appaltante dichiarare risolto l'eventuale contratto applicativo in corso e l'accordo quadro.

#### **Articolo 18 - (Esecuzione in danno)**

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto applicativo, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto applicativo.
3. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.
4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

#### **Articolo 19 - (Recesso e risoluzione)**

1. La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, dandone preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato nell'articolo 16 che segue, o anche mediante posta elettronica certificata.
3. Qualora le informazioni antimafia fossero rilasciate con un contenuto che avrebbe impedito la conclusione del presente Contratto, il Contratto stesso sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla Legge come anche saranno revocate le eventuali autorizzazioni al sub-contratto.
4. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.
5. La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:



- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione;
  - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi, forniture e dei lavori;
  - c) sospensione delle attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - d) rallentamento dei servizi o dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto;
  - e) cessione anche parziale del contratto;
  - f) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
  - g) non rispondenza dei servizi, fornitura o dei lavori alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
  - h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
  - i) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.
6. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
  - inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
  - ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
7. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: telegramma, PEC, raccomandata A/R).
8. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.
9. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
10. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

#### **Articolo 20 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)**

1. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La violazione del suddetto divieto determinerà il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto il contratto, per effetto dell'articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante stessa al risarcimento del danno subito.

#### **Articolo 21 - (Modifiche assetti proprietari)**

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

#### **Articolo 22 - (Incompatibilità)**

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto applicativo non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
3. I divieti di cui al presente art. sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti.
4. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

#### **Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto applicativo verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni

#### **Articolo 24 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)**

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.
2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in

materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore.
4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto applicativo l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione prodotta rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
6. Il Soggetto Attuatore potrà liberamente disporre degli elaborati prodotti anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.
7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.
9. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

#### **Articolo 25 - (Spese contrattuali, imposte e tasse)**

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle attività;
  - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
  - d) ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, che l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
  - e) ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione sui quotidiani, che l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

delle attività, dall'avvio delle attività progettuali alla data di emissione del certificato di collaudo o atto equivalente.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori, servizi e forniture oggetto dell'Appalto.
5. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.

#### **Articolo 26 - (Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Applicativo.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Applicativo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato **l'informativa in materia di protezione dei dati personali** ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 riportata all'art. 54 "*Trattamento dei dati personali*" del CSA.
4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Applicativo, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

#### **Articolo 27 - (Controversie e foro competente)**

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'art. 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'art. 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione alla validità e alla risoluzione del presente contratto, saranno decise dal competente Foro di Napoli.
4. È, in ogni caso, esclusa la competenza arbitrale.

#### **Articolo 28 – (Codice di Comportamento)**

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art.2 del "Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli" approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, modificato con Delibera di G.C. n.217 del 29/04/2017 che rende applicabile il Codice

stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono, ai sensi dell'art.20 comma 7, quelle previste dal Patto di Integrità.

2. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto, gravi e reiterate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.
3. L'Appaltatore, attesta, ai sensi dell'art.17 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti del Comune di Napoli anche non più in servizio che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53 comma 16 ter del Decreto legislativo n. 165/2001.
4. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Articolo 29 – (Patto di Integrità)**

1. L'Appaltatore attesta di essere a conoscenza del contenuto del "Patto di Integrità" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015 e s.m.i. che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'Appaltatore assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art.17 comma 2 del Decreto Presidente della Repubblica n.62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web: <http://www.comune.napoli.it>; - osservare e far conoscere ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il suddetto parimenti prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti, il presente contratto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità sono: l'escussione della fidejussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni. Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

#### **Articolo 30 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)**

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto applicativo deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto applicativo, composto da n. 24 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

3. Il presente Contratto applicativo è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

#### LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**L'Appaltatore**  
**NO GAP Controls S.r.l.**  
***Ing. Andrea Grandi***

**Il Soggetto Attuatore**  
**Comune di Napoli**  
***arch. Ivonne De***  
***Notaris***

**Il Soggetto Attuatore**  
**Comune di Napoli**  
***ing. Vincenzo Brandi***

\*\*\*

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole in esso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto.

**L'Appaltatore**  
**NO GAP Controls S.r.l.**  
***Ing. Andrea Grandi***